

# REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI

## VILLASIMIUS

*(Approvato con ordinanza n° 110/2006 in data 21 giugno 2006 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari)*

### CAPO I – NORME GENERALI

#### ARTICOLO 1

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio del porto turistico di Villasimius. Le presenti norme vincolano tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni, servizi ed infrastrutture che insistono nell'ambito del porto turistico di Villasimius, o che vi esercitano attività, nonché vi si trovino per qualsiasi ragione, anche transitoria.

#### ARTICOLO 2

Il presente Regolamento si applica a tutto l'ambito portuale e gli specchi acquei del porto di Villasimius, comprese le aree escluse dagli atti concessori e lasciati agli usi pubblici ai sensi dell'ordinanza n° 85/99 del 07.07.1999, modificata da successiva ordinanza n° 89/99 del 15.07.1999.

Con il presente regolamento si intendono confermate tutte le clausole, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi posti a carico dei soggetti che godono di concessioni demaniali marittime all'interno dell'ambito portuale di Villasimius.

#### ARTICOLO 3

Tutti i concessionari sono tenuti a dare opportuna conoscenza e massima pubblicità al presente regolamento, allo scopo di consentire a tutti gli utenti di avere piena cognizione delle norme che lo compongono.

A tal fine, il presente regolamento dovrà anche essere esposto in luogo ben visibile all'interno della Direzione del Porto, nonché nelle sedi delle altre Ditte concessionarie.

#### ARTICOLO 4

Tutte le Ditte che godono di concessione demaniale marittima all'interno del Porto di Villasimius dovranno designare un Direttore della struttura e/o dell'impianto di rispettiva competenza, comunicandone gli estremi anagrafici e i recapiti all'Autorità Marittima, al fine di assicurarne la pronta reperibilità.

#### ARTICOLO 5

Il personale che coadiuva nella gestione dell'approdo, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare una tenuta omogenea atta ad un'agevole riconoscimento da parte dell'utenza, e dovrà essere sempre identificabile anche con un distintivo di riconoscimento ben visibile, riportante il nome, il cognome, la società concessionaria dal quale dipende, nonché l'eventuale mansione.

Detto personale dovrà essere dotato di apposito apparato radio portatile VHF, allo scopo di poter comunicare immediatamente sia con i natanti che intendono utilizzare l'approdo, sia con la Direzione del Porto che con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari.

#### ARTICOLO 6

Ferme restando le attribuzioni e le competenze dell'Autorità Marittima, nonché degli altri organi dello Stato, i responsabili della gestione, dovranno curare apposita vigilanza affinché negli ambiti portuali di rispettiva competenza siano rispettate le norme e le leggi in vigore.

I soggetti di cui sopra dovranno altresì provvedere a dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima di ogni infrazione o emergenza rilevata, informando anche gli altri organi di Polizia qualora l'infrazione rilevata possa rientrare nelle competenze di quest'ultimi.

#### ARTICOLO 7

Le società concessionarie assicurano, negli ambiti di rispettiva competenza, i seguenti servizi:

- a) assistenza all'ormeggio;
- b) servizi antincendio, secondo le normative vigenti;
- c) pulizia degli specchi acquei, pontili, banchine, nonché il posizionamento di idonei raccoglitori dei rifiuti di bordo, degli oli esausti e delle batterie;
- d) i servizi idrici, elettrici ed igienici e loro manutenzione;

e) il servizio di varo e alaggio imbarcazioni.

#### **ARTICOLO 8**

Le società concessionarie dovranno assicurare che i precitati servizi siano sempre efficienti escludendo dall'uso quegli ormeggi non idonei o che presentino impianti o apparati non affidabili e dovranno curare una periodica e accurata verifica, con cadenza almeno semestrale, per accertare la funzionalità e la sicurezza degli ormeggi con particolare riferimento alla idoneità delle bitte, delle catenarie, dei corpi morti.

Di tale verifica e dell'esito della stessa dovrà essere formalmente notiziata l'Autorità Marittima e il S.I.I.T. (Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti) sede di Cagliari.

Inoltre, i presidi fissi e mobili di estinzione incendi dovranno essere sottoposti a controllo semestrale da parte di apposita ditta specializzata; l'esito di tale controllo dovrà essere annotato nel "Registro di sicurezza antincendio" da tenersi costantemente aggiornato a cura delle società concessionarie, e dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al S.I.I.T. di Cagliari.

#### **ARTICOLO 9**

Le società concessionarie devono dotare l'approdo di una stazione radio di soccorso marittimo in VHF conforme alle vigenti leggi in materia e capace di svolgere collegamenti anche sul canale 16 di soccorso.

#### **ARTICOLO 10**

Le tariffe applicate dalle società concessionarie per la fornitura dei servizi di cui al precedente articolo 7, dovranno essere pubblicizzate anche mediante affissione nell'ambito portuale, e redatte in modo da consentire al singolo utente di verificare il costo per ogni singolo servizio rispetto al posto di ormeggio, ovvero, all'unità di riferimento.

#### **ARTICOLO 11**

Tutte le attività Commerciali e professionali svolte all'interno dell'ambito portuale e specchio acqueo sono soggette alla vigilanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, delle norme di settore nonché delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Circondario Marittimo di Cagliari.

## CAPO II – DIVIETI E OBBLIGHI

### ARTICOLO 12

Il porto di Villasimius ricade interamente nella zona C di riserva parziale dell'Area Marina Protetta denominata Capo Carbonara – Villasimius istituita ai sensi del D.M. 03.08.1999.

Per quanto sopra, sono confermati, all'interno di tutto l'ambito portuale, le limitazioni imposte dalle regole stabilite per l'Area Marina Protetta; in particolare è vietato: la pesca di qualsiasi tipo da terra e da bordo, nonché la raccolta di alghe, frutti di mare e molluschi.

All'interno dello specchio acqueo portuale è consentito ormeggiare solo ed esclusivamente negli appositi posti di ormeggio, con divieto di ancoraggio in qualsiasi altra parte degli specchi acquei del porto, fatto salvo il caso di emergenza e previa comunicazione ai responsabili della gestione delle strutture portuali.

E' vietato effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio e attività sportive di qualsiasi genere. Tale divieto comprende anche le tavole a vela, e si estende alle acque antistanti l'imboccatura per un raggio di 100 metri.

### ARTICOLO 13

E' vietata l'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo a bordo delle unità ormeggiate, sulle banchine, sui pontili ed in tutto l'ambito portuale.

Previo nulla osta dei responsabili della gestione dell'approdo, possono essere consentiti sulle unità solo lavori di manutenzione ordinaria, che comunque non comportino possibilità di disturbo, pericolo o danni a cose e persone e/o sversamento in mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o comunque danno al corpo idrico.

### ARTICOLO 14

In tutto l'ambito portuale sono vietati il gioco del pallone e comunque tutte le attività che possono arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.

### ARTICOLO 15

Sulle dighe foranee o in altre zone che possono comportare potenziale pericolo per la pubblica incolumità, le società concessionarie devono applicare apposita segnaletica

che indichi il divieto d'accesso e il concreto pericolo, provvedendo, ad installare idonei apprestamenti atti ad impedire la caduta a mare di persone o automezzi.

#### **ARTICOLO 16**

In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e/o senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia o disturbo, rimanendo in ogni caso responsabili per eventuali danni arrecati.

#### **ARTICOLO 17**

E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli, i pontili, i piazzali e le strade di transito.

Per le aree destinate all'ormeggio dei pescherecci gli strumenti di lavoro quali nasse, reti, palamiti, ecc., possono restare in banchina limitatamente al tempo necessario per il trasbordo dall'unità ai veicoli e viceversa.

#### **ARTICOLO 18**

E' vietato detenere sulle imbarcazioni, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi delle unità, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplosivi o suscettibili di fornire miscele esplosive.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice Penale, è assolutamente vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari delle unità di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le vigenti normative di settore.

#### **ARTICOLO 19**

E' vietato accedere ai pontili di ormeggio con qualsiasi veicolo tranne che per casi di emergenza o per esigenze delle Forze di Polizia. Eventuali scooter o motorini da sbarcare o imbarcare devono procedere a mano e a motore spento.

L'accesso ai pontili di ormeggio è riservato ai proprietari ed ospiti delle unità ormeggiate, al personale che collabora alla gestione degli approdi o comunque dipendente dalle ditte concessionarie, ai tecnici che per ragioni del loro lavoro devono accedere a

bordo delle imbarcazioni previa espressa autorizzazione dei responsabili della gestione degli approdi, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia ed al personale dell'Autorità Marittima.

#### **ARTICOLO 20**

Lo svolgimento di qualsiasi attività e/o lavoro nell'ambito dell'approdo che comporti l'impiego di sommozzatori deve essere autorizzato dai responsabili della gestione degli approdi. Per tali lavori possono essere impiegati solo i sommozzatori inseriti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ovvero quelli autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore.

#### **ARTICOLO 21**

Nell'ambito del porto e fino ad un raggio di 100 metri dall'imboccatura dello stesso, sia in entrata che in uscita, dovrà essere tenuta una velocità ridotta al fine di evitare effetti ondososi che possano arrecare danno o disagio per le unità ormeggiate. Tale velocità dovrà essere comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in ascolto VHF sullo stesso canale di lavoro prima di impegnare il canale navigabile.

#### **ARTICOLO 22**

E' fatto divieto a tutte le unità di impegnare l'imboccatura del porto o di navigare nell'ambito portuale con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà dare comunicazione ai responsabili della gestione degli approdi.

#### **ARTICOLO 23**

Le operazioni di alaggio e varo dovranno esser eseguite negli appositi spazi a ciò destinati dai responsabili della gestione dell'approdo. Quest'ultimi dovranno curare che a tali incombenze sia destinato personale esperto e appositamente istruito sull'uso delle attrezzature e sulle cautele da adottare.

I responsabili della gestione degli approdi dovranno curare che le attrezzature per l'alaggio ed il varo siano provviste di collaudo in corso di validità, escludendo comunque

dall'uso, quelle sulle quali possano essere rilevate usure o malfunzionamenti che possano arrecare danno alle unità interessate o alla pubblica incolumità.

La sosta nelle banchine delle unità dovrà essere limitata al tempo necessario per consentire le operazioni di varo ed alaggio

#### ARTICOLO 24

Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19, l'accesso di persone o autoveicoli all'interno dell'ambito portuale e nelle banchine può essere consentito solo previa formale autorizzazione dei responsabili della gestione del porto. Gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati o detenuti in sosta in appositi spazi appositamente delimitati.

La conduzione dei veicoli deve essere effettuata con la massima cautela e ad una velocità, comunque, non superiore a 10 km all'ora.

Possono accedere i mezzi degli organi dello Stato, dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.

#### ARTICOLO 25

I responsabili della gestione dell'approdo devono curare l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale, nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso.

#### ARTICOLO 26

I responsabili della gestione dell'approdo dovranno tenere un apposito registro dal quale si possa evincere l'identificazione delle unità ormeggiate con gli estremi dell'eventuale iscrizione, del proprietario o di chi ne ha l'attuale disponibilità e, qualora presenti, di eventuali componenti dell'equipaggio e di passeggeri.

Nel precitato registro dovranno essere altresì annotati gli estremi del certificato di assicurazione dell'unità ormeggiata.

Il registro di cui sopra dovrà essere, a semplice richiesta, reso prontamente disponibile per le verifiche da parte dell'Autorità Marittima, unitamente alla documentazione contabile, dalla quale si possa evincere le tariffe praticate e la conformità delle stesse a quelle stabilite ai sensi della normativa vigente

## ARTICOLO 27

I lavori di riparazione e/o manutenzione straordinaria, ad esclusione di quelli che possono essere autorizzati ai sensi del precedente art. 20, devono essere effettuate solo all'interno delle aree del cantiere navale ricadente nell'ambito portuale di Villasimius, ed in osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

I responsabili del cantiere dovranno curare che tutte le attrezzature e impianti utilizzati siano conformi alle norme di legge ed abbiano i collaudi in corso di validità.

## CAPO III – NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

### ARTICOLO 28

Le operazioni di bunkeraggio alle unità, tramite l'impianto fisso di distribuzione carburanti di cui alla concessione n° 70/2003 del 03/09/2003, dovranno essere effettuate con l'osservanza delle norme in vigore, nel pieno rispetto delle norme di esercizio allegate al Certificato di prevenzione incendi previsto dalla legge n° 966/1965 rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari ed in aderenza a quanto stabilito dall'Autorità Marittima con l'Ordinanza n° 03/2003 del 10.01.2003.

La ditta concessionaria del distributore dovrà curare di avere pronti all'uso ed in perfetta efficienza tutti gli apprestamenti previsti dall'Ordinanza di cui sopra, ed in particolare, mezzi antincendio ed antinquinamento.

È assolutamente vietato fornire all'utenza carburante mediante bidoni e/o contenitori di qualsiasi genere.

Qualora i proprietari delle imbarcazioni non osservino le cautele e le prescrizioni previste dall'Ordinanza, i responsabili della gestione dell'impianto fisso di distribuzione carburanti dovranno sospendere, o non iniziare, le operazioni di rifornimento, segnalando a questa Autorità Marittima le eventuali infrazioni commesse.

Copia del predetto Certificato di prevenzione incendi, in regolare corso di validità, dovrà essere sempre mantenuto presso l'impianto di distribuzione carburanti ed esibito a richiesta dell'Autorità Marittima o di altri Organi di controllo.

### ARTICOLO 29

I responsabili della gestione dell'approdo, dell'impianto fisso di distribuzione carburanti e del cantiere navale, in caso d'incendio, di inquinamento o di qualsiasi altra emergenza, dovranno porre in essere tutte le azioni ed i mezzi per fronteggiare le precitate

emergenze, comunicando immediatamente l'evento all'Autorità Marittima e alla Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, tramite numero telefonico 115.

#### **ARTICOLO 30**

I responsabili della gestione dell'approdo dovranno curare che in nessuna unità all'ormeggio vengano usati servizi igienici se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami e per impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere sversati in mare. Tale divieto dovrà essere appositamente evidenziato in occasione dell'arrivo di unità unitamente alla possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'ambito portuale che dovranno essere lasciati nella continua disponibilità degli utenti ed in ottime condizioni igieniche.

### **CAPO IV- ORMEGGIO DELLE UNITA'**

#### **ARTICOLO 31**

I responsabili della gestione dell'approdo dovranno far pervenire entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, un apposito piano degli ormeggi di tutto l'approdo portuale, con riportate le caratteristiche e l'ubicazione dei corpi morti, delle catenarie, degli anelli e/o delle bitte utilizzate per l'ormeggio in banchina con le caratteristiche delle stesse. Per ogni posto di ormeggio e in funzione degli apprestamenti di cui sopra, dovrà essere prevista la dimensione massima delle unità che possono essere ormeggiate in condizioni di sicurezza.

#### **ARTICOLO 32**

Il piano di cui al precedente articolo 31, vistato dal S.I.I.T. (Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti) di Cagliari per quanto di competenza, nonché dall'Autorità Marittima, formerà parte integrante del presente regolamento e vincolerà i responsabili dell'approdo al rispetto di quanto previsto, ovvero, alle prescrizioni eventualmente poste dal S.I.I.T. o dall'Autorità Marittima.

#### **ARTICOLO 33**

Non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento i responsabili della gestione dell'approdo dovranno trasmettere apposito piano di emergenza portuale,

composto da una planimetria in scala 1:500, con evidenziata l'ubicazione dei seguenti impianti/presidi:

- a) Impianto antincendio con relative attrezzature complementari;
- b) Disponibilità di panne galleggianti con relative caratteristiche per il contenimento di eventuali inquinamenti;
- c) Ubicazione delle colonnine di fornitura idrica ed elettrica alle unità ormeggiate, con indicazione delle linee, condutture e dispositivi di intercettazione;
- d) Ubicazione delle aree di sosta dei veicoli e delle zone di accesso e transito nell'ambito portuale;
- e) Ubicazione dei contenitori rispettivamente per gli olii esausti e per le batterie;
- f) Equipaggiamenti ed attrezzature previste in caso d'emergenza per incendio o inquinamento, con indicazione delle quantità e tipologie;
- g) Procedure di sicurezza e di emergenza;
- h) Elenco nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze e al servizio antincendio, regolarmente muniti di attestato di idoneità tecnica di cui al D.M. in data 10.03.1998 e legge n° 609 del 28.11.1996.

La precitata documentazione, previa verifica dell'Autorità Marittima e approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco farà parte integrante del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 34**

I responsabili della gestione dell'approdo dovranno assicurare attenta vigilanza allo scopo di verificare che tutte le unità siano ormeggiate con buona tecnica marinaresca in modo da non costituire pericolo né causare danni ai pontili, all'unità medesima ed alle altre vicine.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti dell'approdo di adoperare parabordi adeguati alle dimensioni dell'imbarcazione che si intende ormeggiare.

### **CAPO V - MOVIMENTO DELLE UNITA'**

#### **ARTICOLO 35**

I responsabili della gestione dell'approdo dovranno regolare l'entrata e l'uscita delle unità i cui movimenti devono essere preventivamente autorizzati.

I Comandanti delle unità pur rimanendo responsabili della corretta esecuzione delle manovre, dovranno ottemperare alle disposizioni ricevute astenendosi dall'effettuare movimenti non autorizzati.

#### **ARTICOLO 36**

I responsabili della gestione dell'approdo potranno disporre il movimento e lo spostamento delle unità, qualora si rendesse necessario in caso d'emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

In caso d'assenza del proprietario o del Comandante dell'unità, i responsabili della gestione degli approdi potranno provvedere direttamente con proprio personale.

In presenza di automezzi in sosta o parcheggiati al di fuori delle aree previste a tale scopo, qualora non vi provveda il proprietario del mezzo, i responsabili della gestione potranno disporre la rimozione forzata dello stesso mezzo a spese dei proprietari.

### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 37**

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni e ordinanze emanate in tale materia dall'Autorità Marittima.